

REGIONE SICILIANA - Libero Consorzio Comunale di Trapani
Comune di MARSALA



PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO
(P.U.D.M.) - ai sensi dell'art. 39 della L.R. 3/2016

Approvazione Delibera
G.M. n° ___ del ___/___/23

PREVISIONI DI PIANO



ESEMPLIFICAZIONE TIPOLOGICA STABILIMENTI BALNEARI



COORDINAMENTO E SUPERVISIONE
IL DIRIGENTE:
Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

PROGETTISTA:
Ing. Pier Benedetto Mezzapelle _____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Salvatore Guastella _____
Elaborazioni GIS:
Arch. Salvatore Guastella _____

LUGLIO 2023

REVISIONE:
01 | 11/07/2023



Comune di Marsala


Medaglia d'oro al valore civile

PIANO UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

Schema planimetrico strutture previste



In riferimento alle linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Siciliana L.R. n.15/2005 e successivi D.A. 319/GAB e D.A. 152/2019 si è provveduto alla redazione delle seguenti schede tecniche che costituiscono schema tipo delle strutture previste all'interno del P.U.D.M.

STABILIMENTI BALNEARI




1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una



- passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
 3. La superficie da assentire in concessione non può eccedere i 5.000 metri quadrati, e quella coperta non può essere superiore al 20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi di cui all'articolo 2 punto 1 bis.
 4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.




AREE ATTREZZATURE PER LA BALNEAZIONE



-
1. Sono le parti di demanio marittimo dove possono essere rilasciate concessioni per l'erogazione di servizi legati alla balneazione con le caratteristiche che seguono.
 2. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate di spiaggia libera sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente P.U.D.M., tale area non deve essere comunque superiore al 5% di superficie coperta.
 3. L'area attrezzata di spiaggia libera è caratterizzata da accesso libero gratuito.
 4. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
 5. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
 6. La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.
 7. Sono ammessi anche punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.



AREE ATTREZZATURE PER PRATICHE SPORTIVE



1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
3. Per i servizi sopra elencati la superficie non può superare complessivamente 100 mq.
4. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.

Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).
2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 metri quadrati, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 mq, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.
2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita, privilegiando il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq di cui non più del 50% coperta.

Giochi e spazi ombreggiati

1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.
2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

Altre attività

1. Nella predisposizione dei PUDM i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005 e della vigente legislazione di settore.

Deroghe

1. Eventuali deroghe ai parametri sopra citati possono essere valutate in sede di approvazione dei PUDM, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali.